



Comune di Andreis

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2023
N. 30 del Reg. Delibere

OGGETTO: ARTICOLO 20 DEL D.LGS 175/2016 (TESTO UNICO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE):
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI
ANDREIS AL 31.12.2022

L'anno 2023, il giorno 28 del mese di Novembre alle ore 14:30 in modalità mista parte in presenza e parte videoconferenza si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Prevarin Fabrizio	Sindaco	Presente
Mariutto Giancarlo	Vice Sindaco	Presente
Protti Stefano	Assessore	Presente
Prevarin Stefano	Consigliere	Presente
De Zorzi Renato	Consigliere	Presente
Teja Franca	Assessore	Presente
Totis Lisetta	Consigliere	Assente
Crocicchia Renzo	Consigliere	Presente
Dilda Ester	Consigliere	Presente
Sialino Gustavo	Consigliere	Assente

Assiste il segretario comunale dott. Roca Stefano.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Prevarin Fabrizio nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

l'art. 20 comma 1 del D. Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"(TUSP) prevede che *"Fermo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un' analisi sull' assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione [...]"*;

l'art. 24, comma 1, aveva disposto la "revisione straordinaria delle partecipazioni" alla data del 30/09/2017, prescrivendo l'adozione di misure di razionalizzazione con riguardo a quelle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, non riconducibili a determinate categorie (art.4) o non soddisfacenti determinati requisiti (art. 5, c. 1 e 2) ovvero, infine, rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 20 c.2 TUSP, in tali casi alle Amministrazioni era imposta la dismissione della partecipazione, che doveva eseguirsi nel termine di un anno dalla conclusione della ricognizione (art. 24, c. 4) a pena dell'esclusione dall'esercizio dei diritti sociali e della liquidazione ex legge (art. 24 c. 5);

con legge 145/2018 (c.d. legge di stabilità 2019) il legislatore ha introdotto il comma 5bis all' art. 24 TUSP sancendo a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote pubbliche –una proroga per l'applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 24, con la conseguenza che le partecipazioni fatte oggetto di razionalizzazione per dismissione/alienazione in sede di revisione straordinaria potranno venire mantenute (senza la surriferita penalizzazione) fino al 31.12.2021 purchè abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione;

Dato atto che il legislatore ha introdotto il nuovo comma 5 ter dell'articolo 24 del Testo Unico inserito con articolo 16 comma 3bis del DL 73/2021 convertito in Legge 106 del 23.07.2021 che testualmente recita *"Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019."*;

Visti

l'art. 20 comma 2, TUSP prevede che *"i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione [...]"*;

l'art. 20 comma 3 l'analisi sull'assetto complessivo e l'eventuale piano di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente e devono essere trasmessi alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio sull' attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio 2017) ed alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia;

Richiamate le seguenti deliberazioni consiliari:

- n. 22 del 27.09.2017 con cui è stato adottato il piano di "Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune";
- n. 11 del 07.03.2018 con cui il Consiglio comunale ha preso atto di quanto disposto con deliberazione della Giunta regionale FVG n. 1761/2017 "Approvazione definitiva del piano di liquidazione della Provincia di Pordenone", il Comune di Andreis è subentrato per successione, nelle partecipazioni della Provincia di Pordenone, soppressa a far data dal 01.10.2017, per quanto concerne le partecipazioni societarie ATAP Spa per una quota del 0,03%;
- n. 31 del 24.12.2018 con la quale è stata approvata la revisione periodica annuale delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2021, ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

- n. 22 del 18.12.2019 con la quale è stata approvata la revisione periodica annuale delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2018, ai sensi dell'art. 20 del TUSP;
- n. 33 del 22.12.2020 con la quale è stata approvata la revisione periodica annuale delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2019, ai sensi dell'art. 20 del TUSP;
- n. 34 del 30.11.2021 con la quale è stata approvata la revisione periodica annuale delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2020, ai sensi dell'art. 20 del TUSP;
- n. 44 del 27.12.2022 con la quale è stata approvata la revisione periodica annuale delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2021, ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Richiamato il comma 9-bis dell'art. 4 t.u.s.p. che prevede *“Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.)”*;

Rilevato che:

- la società Atap Spa ricade pienamente nella previsione di cui al comma 9-bis dell'art. 4 t.u.s.p., in quanto risulta assegnataria del servizio di TPL, indetto dalla Regione FVG mediante gara ad evidenza pubblica e aggiudicato a TPL FVG scarl (partecipato al 25% da Atap spa) con sentenza definitiva del Consiglio di Stato del 23/08/2019, e che ha conseguito bilanci in attivo nell'ultimo quinquennio;
- il requisito dell'affidamento del servizio mediante procedura di evidenza pubblica è maturato solo con la conferma definitiva dell'aggiudicazione del servizio a TPL FVG s.c.a.r.l. in data 23.08.2019;
- il servizio svolto dell'ATAP spa ha importanti ricadute sul territorio del Comune di Andreis in quanto è fondamentale al fine di evitare i problemi di esclusione sociale per la popolazione più debole, infatti è utilizzato dai cittadini per raggiungere i presidi sanitari, gli istituti scolastici superiori ed eventuali altri luoghi d'interesse;

Rilevato, pertanto, che è emersa la circostanza per cui normativamente nulla osta al mantenimento della partecipazione ai sensi del comma 9-bis dell'art. 4 TUSP;

Tanto premesso, alla luce delle previsioni dell'art. 24 TUSP sulla cessione delle partecipazioni di cui era stata deliberata la dismissione entro il 31/12/2022, è necessario che il Comune di Andreis revochi la propria volontà di dismettere la società ATAP SPA e confermi, allo stato ed anche in vista della prossima revisione annuale ex art. 20 TUSP, il mantenimento della propria partecipazione azionaria nella società, al fine di approfondire meglio le condizioni per l'eventuale mantenimento della società, anche solo temporaneo, al fine di delineare delle tempistiche il più possibile definite per la dismissione delle quote del Comune nella società in un'ottica di corretta programmazione ed efficiente gestione delle risorse pubbliche che consentano un'adeguata valorizzazione della stessa, ovvero per valutare il mantenimento della stessa ai sensi del comma 9-bis dell'art. 4 TUSP;

Considerato che in relazione all'andamento della gestione delle società partecipate dal Comune ed agli sviluppi del contesto di riferimento, come dettagliati nell'allegato documento “Piano di revisione periodica e razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Andreis al 31 dicembre 2021” si prevede:

- il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per le società Hydrogea spa, GEA;
- il mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione in attesa del realizzarsi di condizioni di mercato che permettano di valorizzare adeguatamente la partecipazione in ipotesi di vendita ovvero per il relativo conferimento alla società di scopo secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 25 della L.R. 37/2017 per la società di ATAP SPA;
- la dismissione della Società Cooperativa a.r.l. – Legno Servizi;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto TUSP devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che la particolare previsione normativa sul soggetto competente ad approvare l'analisi dell'assetto complessivo e il piano deve essere coordinata con le competenze esclusive del Consiglio Comunale in materia di società e servizi pubblici, date dalle disposizioni dell'art. 42, comma 2, nelle lettere e) e g) del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dalla lettera b) dello stesso art. 42 in ordine alla programmazione, pertanto competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'Ente locale a società di capitali ed alla concessione di servizi pubblici;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 20, c. 4, T.U.S.P. nel caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla competente struttura presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti;

Visto l'esito della ricognizione effettuata e le schede contenenti dati ed informazioni per ciascuna società, di cui all'allegato A) facente parte integrante del presente provvedimento e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

Ritenuto non obbligatorio il parere dell'Organo di revisione di cui all'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000 in quanto non vengono costituite nuove società o nuove partecipazioni e non viene modificata la gestione dei servizi in essere;

Richiamato in tal senso il parere della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna la quale nella Deliberazione n. 3/2018, che limita ad una considerazione di opportunità l'acquisizione del parere del Revisore;

Visto il parere espresso dell'Organo di revisione di cui all'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000, acquisito al protocollo;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabili ai sensi dell'art. 49 del d. Lgs. 267/00;

Tutto ciò premesso;

Preso atto del parere espresso ai sensi dell'art. 49 I° comma e 147 bis I° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Presenti n. 8, su n. 10 consiglieri in carica, con voti favorevoli n. 7 astenuti n. 1 (Crocicchia Renzo) contrari n. 0, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, il documento "Relazione tecnica a supporto della razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche per l'anno 2021" allegato alla presente deliberazione allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in particolare:
 - il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per la società Hydrogea spa, GEA;
 - il mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione in attesa del realizzarsi di condizioni di mercato che permettano di valorizzare adeguatamente la partecipazione in ipotesi di vendita ovvero per il relativo conferimento alla società di scopo secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 25 della L.R. 37/2017 per la società di ATAP SPA;
 - la dismissione della Società Cooperativa a.r.l. – Legno Servizi;
2. Di incaricare gli organi ed il responsabile interessato, secondo le rispettive competenze, di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione;

3. Di dare atto che il presente provvedimento e il documento “Relazione tecnica a supporto della razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche per l’anno 2021”, allegato alla presente deliberazione, verranno trasmesso con le modalità di cui all’ art. 17 del D.L. 90/2014 (conv. L. 114/2014) alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio sull’attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio 2017) e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate del Comune di Andreis;

DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 8, su n. 10 consiglieri in carica, con voti favorevoli n. 7 astenuti n. 1 (Crocicchia Renzo) contrari n. 0, espressi in forma palese;

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 così come sostituito dall’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Andreis, 24 novembre 2023

Il Responsabile
F.TO SONIA SANTAROSSA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Andreis, 24 novembre 2023

Il Responsabile
F.TO SONIA SANTAROSSA

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Prevarin Fabrizio

Il Segretario Comunale
F.to Roca Stefano

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 30/11/2023 al 14/12/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Andreis, lì 30/11/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Claudia Fontana

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/11/2023, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 28/11/2023

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Claudia Fontana

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 30/11/2023

Il Responsabile del Procedimento
Claudia Fontana